



## **Coronavirus: Le norme straordinarie in materia di lavoro contenute nel decreto del 17 marzo n°18**

Il decreto 17 marzo in materia di coronavirus contiene norme importanti su varie materie, sia fiscali, che di salute che di lavoro. In questo volantino ci soffermiamo in particolare sulle norme inerenti il lavoro che possiamo riassumere nella estensione della copertura della cig per tutti i settori lavorativi, della estensione dei permessi per i figli e per la legge 104 e della copertura economica per tutti i lavoratori, sia essi dipendenti privati, pubblici, autonomi. Importante anche la norma che vieta i licenziamenti per 60 giorni.

Certo, le norme mettono in luce limiti vistosi, come la copertura della cig che è molto bassa rispetto alle retribuzioni o le leggi che consentono i licenziamenti indiscriminati o sulle tutele della salute in fabbrica derivanti alle disastrose leggi e accordi di questi ultimi anni.

### **Utilizzo della Cassa integrazione**

I datori di lavoro possono presentare domanda di cig ordinaria con la motivazione “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto**. Queste settimane sono aggiuntive ai limiti di legge previsti per la cig.

Possono accedervi tutte le aziende con almeno 5 dipendenti.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di cig.

Per questa Cig le aziende sono esentate dal versamento della quota di compartecipazione all’Inps.

Questa cig vale anche per i lavoratori assunti da meno di 90 giorni.

Per le aziende che hanno in corso periodi di Cig straordinaria o di contratti di solidarietà, la Cig per “emergenza COVID-19” sospende tali trattamenti.

### **Sulla cig vanno comunque ricordate due cose**

- il trattamento Cig per il 2020 è pari all’80 % dello stipendio però con il tetto di 939,89 per stipendi lordi fino a 2159,48 e 1129,66 per stipendi lordi superiori a 2159,48
- In caso di ricorso alla cig le norme Inps prevedono che prima di accedere alla cig devono essere utilizzate le ferie e i permessi degli anni precedenti.

### **Utilizzo cig in deroga**

I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla cig, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica ( l’accordo non è previsto per aziende sotto i 5 dipendenti) trattamenti di cig in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane. **Questa cig in deroga vale anche per le aziende che hanno meno di 5 dipendenti.**

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Sono esclusi dalla cig in deroga i datori di lavoro domestico.

### **Congedi parentali ai genitori con figli di età inferiore a 12 anni**

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

### **Estensione permessi legge 104**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla legge n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

### Congedi lavoratori settore pubblico

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità.

### Copertura malattia lavoratori in quarantena

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

### Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

### Indennità di 600 € a tutti gli altri lavoratori

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago
- *lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali* lavoratori del settore agricolo
- lavoratori dello spettacolo

a tutti questi lavoratori, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

### Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.

### Sospensione termini di impugnazione e dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) è vietata per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. **Per 60 giorni, per tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.**

### Fondo per il reddito di ultima istanza

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire una indennità da definire. In questa norma proponiamo possano rientrare colf e badanti che non hanno altre tutele.

**Su tutti gli aspetti indicati la Cub di Legnano è a disposizione di tutti i lavoratori per tutte le spiegazioni necessarie e per difendere i loro interessi di lavoro e di salute.**

**Per qualsiasi informazione scrivere a [cub.legnano@gmail.com](mailto:cub.legnano@gmail.com)**

Legnano marzo 2020

CUB LEGNANO

## Confederazione Unitaria di Base

Legnano: via Cristoforo Colombo 17 tel. 0331-1555336 0331-1546331 fax. 0331-1555358  
[www.cub.it](http://www.cub.it) – [www.cubvideo.it](http://www.cubvideo.it) e mail [cub.legnano@gmail.com](mailto:cub.legnano@gmail.com)